

GENITORI, OBBLIGO DI ISTRUZIONE E RESPONSABILITA'

ISCRIZIONI E GENITORI. La richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. A tal fine il genitore che compila il modulo, deve dichiarare di avere effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori. In caso di modulo d'iscrizioni firmato solo da un genitore, è necessario accertare la situazione. In caso di genitori separati le decisioni più importanti sono prese da entrambi. Altrimenti è necessario ricorrere al Tribunale dei minori.

CULPA IN EDUCANDO DEI GENITORI. Ai genitori è imposto non solo un dovere di vigilanza e mantenimento dei figli, ma anche un dovere di educazione (art. 30 Cost. e artt. 147 e 315 bis c.c.). La responsabilità dei genitori per i fatti illeciti commessi dal minore è correlata ai doveri inderogabili posti a loro carico dagli articoli sopra citati. La responsabilità del genitore (ex art. 2048 c. 1, c.c.) e la responsabilità del docente (ex art. 2048. c. 2, c.c.) per il fatto commesso da un minore non sono tra loro alternative; l'affidamento del minore alla custodia di terzi solleva il genitore dalla presunzione di culpa in vigilando, ma non da quella di culpa in educando, essendo i genitori tenuti a dimostrare, per liberarsi da responsabilità, di avere impartito al minore un'educazione adeguata (è anche un caso di responsabilità solidale).

La trasformazione giurisprudenziale della prova liberatoria configura a carico dei genitori un onere particolarmente gravoso (una parte della dottrina sostiene si tratti di responsabilità oggettiva). Il rigoroso onere probatorio a carico dei genitori risponde all'esigenza di fornire adeguata tutela alle vittime incolpevoli (nell'ottica di riconoscere un ruolo preminente alla tutela del danneggiato).

AFFIDAMENTO CONDIVISO, GENITORI SEPARATI NON CONVIVENTI E RESPONSABILITA' GENITORIALE. Ai sensi degli artt. 155 e 317 c.c., in caso di genitori separati e figli affidati a un solo genitore, il genitore non affidatario ha comunque titolo ad esercitare il diritto-dovere di vigilare sull'istruzione ed educazione dei figli. La legge n. 54/2006, che ha introdotto l'affidamento condiviso, afferma che la potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori e che le decisioni rilevanti sull'istruzione, sull'educazione e sulla salute vanno assunte di comune accordo, in caso di disaccordo con l'intervento del giudice. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente.

In caso di affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso, il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori.

Il D. Lgs. 154 del 28 dicembre 2013 garantisce la completa uguaglianza giuridica tra i figli nati nel matrimonio e quelli nati fuori del matrimonio e introduce nel codice civile il termine di "responsabilità genitoriale" in sostituzione di potestà genitoriale.

I documenti devono essere firmati da entrambi i genitori, anche in caso di separazione. Si può aggiungere la dicitura che il genitore che ha sottoscritto il documento ha condiviso la decisione con l'altro genitore. E' necessario fornire la Password di accesso al RE ad entrambi i genitori. E' necessario informare solo un genitore, nel caso in cui l'altro sia stato privato della responsabilità genitoriale.

PRONUNCE DELLA CORTE DI CASSAZIONE SULLA CULPA IN EDUCANDO. “I genitori di un minore autore di un fatto illecito, al fine dell’esonero dalla loro responsabilità, devono offrire la prova liberatoria richiesta dall’art. 2048 cod. civ. e, cioè, di non aver potuto impedire il fatto. Tale prova si concretizza normalmente nella dimostrazione di aver impartito al minore un’educazione consona alle proprie condizioni sociali e familiari, nonché di aver esercitato sul medesimo una vigilanza adeguata all’età”, (Cass. civ. - Sez. III - Sent. 20/04/2007 n. 9509).

“I genitori sono responsabili dei danni cagionati dai figli minori che abitano con essi, sia per quanto concerne gli illeciti comportamenti che siano frutto di omessa o carente sorveglianza sia con riguardo agli illeciti riconducibili ad oggettive carenze nell’attività educativa che si manifestino nel mancato rispetto delle regole della civile coesistenza, vigenti nei diversi ambiti del contesto sociale in cui il soggetto si trovi ad operare”, (Cass. civ. – Sez. III – Sent. 14/03/2008 n. 7050).

“Il genitore affidatario, esercente la potestà, non può eludere i propri obblighi di vigilanza adducendo la non coabitazione con il minore”. Infatti “la dimostrazione di non aver potuto impedire il fatto va fornita attraverso la prova di aver esercitato la massima vigilanza sul minore e di esser di fronte ad una condotta episodica che può sfuggire al controllo del genitore”, (Cass. civ. – Sez. III - Sent. 21/03/2007 n. 6685).

OBBLIGO DI ISTRUZIONE E INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO DELL'ISTRUZIONE DEI MINORI (art. 731 c.p.). L'art. 731 c.p. prevede una contravvenzione (ammenda fino a 30 euro) per chi, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore omette, senza giustificato motivo, d'impartirgli o di fargli impartire l'istruzione. L'inadempimento dell'obbligo dell'istruzione deve poi essere senza giusto motivo (es. stato di salute del minore). Per quanto riguarda il soggetto attivo, questo può essere solo un genitore, chi ne fa le veci (es. tutore) o chi è incaricato della vigilanza per ragioni di educazione, istruzione e cura.

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ. Contestualmente all'iscrizione è richiesta (art. 5 bis D.P.R. 249/1998) l'adesione, da parte dei genitori e degli studenti, al Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire diritti e doveri nel rapporto tra istituzione, studenti e famiglie. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa del patto.

Nell'ambito delle due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione pone in essere le iniziative più idonee per le attività di accoglienza, per la presentazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti, del Piano dell'offerta formativa, dei Regolamenti di istituto e del Patto educativo di corresponsabilità. Con il patto di corresponsabilità non è consentito introdurre clausole di esonero da responsabilità. Tale obbligo è infatti previsto da norme inderogabili del codice civile.

OBBLIGO SCOLASTICO, È REATO NON OSSERVARLO: QUALI SANZIONI. REATO ANCHE LE TROPPE ASSENZE. Il codice penale prevede uno specifico reato, punito con l’ammenda fino a 30 euro, per chi non osserva l’obbligo di istruzione “elementare” dei minori. Il bene giuridico tutelato è individuato

nell'adempimento dell'obbligo scolastico, ma il reato opera soltanto per l'inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare (scuola primaria), non rientrandovi quello relativo alla scuola secondaria.

Può essere commesso solo da chi sia rivestito dell'autorità, o incaricato della vigilanza de minore (genitore, tutore). Per la giurisprudenza (Cass. Pen., Sez. III, 2 aprile 1990, n. 4478) è responsabile anche il genitore non affidatario disinteressato all'istruzione del figlio, pure quando il minore non frequenti la scuola per comportamento addebitabile, in primo luogo, al genitore affidatario.

La condotta che integra il reato. L'art. 731 c.p. punisce chiunque, rivestito dell'autorità o incaricato della vigilanza di un minore, omette, senza giusto motivo, di impartirgli, o di fargli impartire, l'istruzione elementare. Per giusto motivo si intende:

- quelle cause che rendono inattuabile l'ottemperanza all'obbligo di istruzione (Cass. Pen., Sez. III, 11 ottobre 2007, n. 37400), tra le quali, ad esempio:
 - o la mancanza assoluta di insegnanti,
 - o lo stato di salute del minore,
 - o l'inidoneità assoluta dei locali adibiti a scuola
 - o la volontà del minore quando questo si manifesti in un rifiuto categorico ed assoluto che permanga anche dopo che i genitori abbiano cercato in ogni modo di persuadere il minore da tale decisione e abbiano fatto ricorso agli organi di assistenza sociale.

Ricade sull'imputato l'onere di dimostrare la riconducibilità della violazione a giusti motivi (Cass. Pen., Sez. III, 27 aprile 2011, n. 16438).

Il genitore che non sorveglia il figlio. Il reato ricorre anche quando il genitore, senza giusto motivo, ometta di adempiere al proprio dovere di sorveglianza e di vigilanza sul figlio, mancando di assicurarsi che questi si rechi a scuola per ricevere l'istruzione (Cass. Pen., Sez. III, 4 settembre 2007, n. 33847).

L'inosservanza dell'obbligo di frequentare la scuola media inferiore. Non rientra nel reato punito dall'art. 731 c.p. poiché, secondo la normativa vigente a seguito dell'abrogazione dell'art. 8 della L. n. 1859/1962 (ad opera del D. Lgs. n. 212/2010), il rilievo penale permane limitatamente all'istruzione "elementare" (Cass. Pen., Sez. III, 31 gennaio 2017, n. 4523).

Quando il minore fa tante assenze. Non è configurabile il reato in esame quando, nonostante il periodo di assenza dalle lezioni sia elevato, questo non abbia comunque impedito al minore di essere promosso alla classe superiore con ammissione a frequentare il relativo anno scolastico (Cass. Pen., Sez. III, 5 ottobre 2010, n. 35705).

E' punibile a titolo di dolo e colpa. Il reato viene punito a titolo di:

- colpa,
- dolo.

L'elemento soggettivo non si esclude neanche in ipotesi di mancata conoscenza, da parte dei genitori, della omessa frequentazione scolastica dei propri figli, incombando comunque su di essi uno specifico dovere, morale e giuridico, di vigilanza (Cass. Pen., Sez. III, 27 aprile 2011, n. 16438).

Sanzioni. La pena prevista per il reato di inosservanza dell'obbligo di istruzione elementare dei minori è l'ammenda fino a 30 euro. Il delitto è procedibile d'ufficio ed è di competenza del Giudice di Pace.